



Roma, 22/10/2025

Prot. 2025-U-DIMM-488

All. 5

A tutte le Strutture

Oggetto: Decreto Flussi - Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025 – GU n. 240 del 15 ottobre 2025 e circolare interministeriali n. 8047 del 16 ottobre 2025)

Care compagne, cari compagni,

il 15 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025](#) concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2026-2028. Il giorno successivo, 16 ottobre 2025, è stata emanata la [circolare interministeriale](#) n. 8047 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per l'applicazione del nuovo decreto flussi.

Si conferma che i Patronati, non possono presentare le domande di nulla osta relative alle quote flussi, come già avvenuto per l'annualità 2025. Abbiamo tuttavia predisposto un riassunto del DPCM 2 ottobre 2025 e della circolare interministeriale del 16 ottobre 2025, al fine di fornire informazioni aggiornate agli utenti che dovessero rivolgersi alle nostre sedi per chiarimenti o orientamento sulla materia.

1. LE QUOTE DI INGRESSI

Gli ingressi complessivi di lavoratori cittadini di Paesi terzi previsti dal DPCM sono i seguenti, suddivisi per categoria di lavoro e per ciascun anno del triennio sono:

Ingressi complessivi (art. 5 del D.P.C.M.)

| Categoria | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Lavoro subordinato non stagionale | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| Lavoro autonomo | 650 | 650 | 650 |
| Lavoro stagionale (agricolo e turistico) | 88.000 | 89.000 | 90.000 |
| Totale complessivo | 164.850 | 165.850 | 166.850 |

1.1 Lavoro subordinato non stagionale

Il DPCM ha ampliato l'elenco dei settori produttivi ammessi al lavoro subordinato non stagionale per il triennio 2026-2028. Pertanto, sono ammessi ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei seguenti settori:

- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;
- industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature;
- industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo;

- costruzioni;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- servizi di alloggio e ristorazione;
- servizi turistici;
- trasporto, logistica e magazzinaggio;
- servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone;
- sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati;
- altri servizi.

Il decreto ha previsto la seguente suddivisione:

Ingresso per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 del D.P.C.M.)

| CATEGORIE | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Settori¹: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi. | Cittadini dei seguenti Paesi²: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria ³ | 18.000 | 26.000 | 34.000 |
| Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito | | 300 | 300 | 300 |
| Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare | | 13.600 | 14.000 | 14.200 |
| Quote non riservate | | 19.300 | 10.900 | 2.700 |
| Totale quote | | 76.200 | 76.200 | 76.200 |

1.2 Lavoro autonomo

Per ciascuna annualità del triennio 2026–2028 è consentito l'ingresso in Italia di 500 cittadini stranieri (per un totale di 1.500 unità) per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Le quote sono destinate a specifiche categorie di lavoratori autonomi, individuate dal DPCM, tra cui:

- 1 Per la corrispondenza tra i settori indicati nel DPCM e la classificazione ATECO 2025 cfr. vedasi l'[allegato 2](#).
- 2 Ai sensi del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, art. 6, comma 2, lett. a) la lista dei Paesi tiene conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
- 3 L'elenco di tali Paesi sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

- **imprenditori** che intendono realizzare investimenti di interesse per l'economia italiana, con impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e creazione di almeno tre posti di lavoro;
- **liberi professionisti**, anche non regolamentati, purché appartenenti ad associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente e in possesso di attestato di qualità e qualificazione professionale;
- **titolari di cariche societarie** di amministrazione e controllo, come previsto dal D.M. 11 maggio 2011, n. 850;
- **artisti di chiara fama o alta qualificazione professionale**, ingaggiati da enti pubblici o privati, in conformità ai requisiti del D.M. 11 maggio 2011, n. 850;
- **cittadini stranieri che intendono costituire start-up innovative**, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa.

Per gli ingressi per lavoro autonomo, il DPCM ha previsto le seguenti quote:

Ingresso per lavoro autonomo (art. 6 del D.P.C.M.)

| CATEGORIE | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--|------------|------------|------------|
| Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza | Residenti in Venezuela | 10 | 10 | 10 |
| | Residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1- <i>octies</i> , del Testo unico dell'immigrazione; | 40 | 40 | 40 |
| Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito | | 20 | 20 | 20 |
| Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro | | 500 | 500 | 500 |
| Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; | | | | |
| Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 | | | | |
| Artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; | | | | |
| Cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa ⁴ . | | 80 | 80 | 80 |
| Quote non riservate | | | | |
| Totale quote | | 650 | 650 | 650 |

⁴ Per gli ingressi per start-up innovative si rimanda alle linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/programmi>.

1.3 Lavoro subordinato stagionale: settori agricolo e turistico

Per il triennio 2026–2028 il DPCM prevede l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico, nei seguenti limiti annuali:

- 88.000 unità per il 2026;
- 89.000 unità per il 2027;
- 90.000 unità per il 2028.

Anche per il lavoro stagionale sono previste riserve di quote a favore dei cittadini di Paesi con i quali entreranno in vigore nuovi accordi di cooperazione in materia migratoria. Sono inoltre previste quote riservate per specifiche categorie e settori:

- **quote riservate per lavoratori stagionali già entrati in Italia almeno una volta** nei cinque anni precedenti, per i quali i datori di lavoro presentino richiesta di nulla osta pluriennale;
- **quote riservate al settore agricolo per le istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.** Come per gli anni precedenti, tali organizzazioni si impegnano a seguire il procedimento di assunzione fino alla sottoscrizione dei contratti;
- **quote riservate al settore turistico, per le domande presentate dalle organizzazioni nazionali più rappresentative del settore.**

Di seguito si riportano le quote annuali di ingresso per lavoro subordinato stagionale, articolate per tipologia e settore di attività:

Ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico (art. 7 del D.P.C.M.)

| CATEGORIE | | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|--------|--------|--------|
| Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria ⁵ | | 12.600 | 12.750 | 13.000 |
| Cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia- Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, | che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| | le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo siano presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare. | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

⁵ L'elenco di tali Paesi sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------|
| <p>Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan o cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.</p> | <p>le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore turistico siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del turismo: ADLI - Associazione Datori di Lavoro Italiani, AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane, ANPIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'INDUSTRIA E IL TERZIARIO, ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CAPIMED - Conf. Naz. Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori, CIFA ITALIA - Confederazione Italiana Federazioni Autonome, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, CONFCOOPERATIVE, CONFIMITALIA - Confederazione Imprese Italiane, CONFIMPRESITALIA, CONFLAVORO PMI, FAITA FEDERCAMPING, FAPI - Fed. Artigiani e Piccole Imprese, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERAZIENDE, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, FIPE - Federazione Italiana pubblici esercizi, FISAPI - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali, LEGACOOOP, PMI ITALIA - Conf. Naz. Piccole e Medie Imprese, UAI - Unione Artigiani Italiani e delle PMI, UNSIC - Unione Naz. Sindacale Imprenditori e Coltivatori.</p> | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Quote non riservate | 10.400 | 9.250 | 8.000 | |
| Totale quote | 88.000 | 89.000 | 90.000 | |

2. PROCEDURA E REQUISITI

Le domande di nulla osta al lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, possono essere presentate solo per attività economiche identificate dai codici ATECO compresi nei settori previsti dal DPCM, con l'unica eccezione del settore dell'assistenza familiare.

La corrispondenza tra i settori del DPCM e la classificazione ATECO 2025 è riportata nell'allegato "Tabella Settori Ateco" ([allegato 2](#) della circolare interministeriale). Il codice ATECO dell'attività deve essere indicato nella sezione relativa al contratto di lavoro all'interno della domanda.

È inoltre confermata la possibilità per le Agenzie di somministrazione di presentare le istanze di nulla osta al lavoro per tutti i settori previsti dal DPCM, secondo le modalità già individuate dalla circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 45186.

2.1 Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l'impiego

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare (e quindi con esclusione dei soli lavori stagionali), il datore di lavoro deve effettuare la verifica preventiva dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l'Impiego competente, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([allegato n. 3 della circolare interministeriale predetta](#)) che va allegato nella sezione di *upload* della domanda .

La verifica si considera **conclusa con esito negativo** se, entro **otto giorni di calendario** dalla richiesta — inclusi domeniche, festività e giorni di riposo infrasettimanali — **il Centro per l'Impiego non comunica la disponibilità di lavoratori** presenti sul territorio nazionale.

Nel caso in cui il Centro per l'Impiego invii un lavoratore per un colloquio, l'esito dello stesso deve essere riportato da una 'autocertificazione redatta secondo il modello di cui all'[allegato n. 4 della circolare interministeriale](#) ("autocertificazione verifica indisponibilità"), unitamente al precedente allegato, nell'ambito del medesimo campo di upload soprariportato.

2.2 Asseverazione

Per tutti i settori di attività è richiesta l'asseverazione, ossia il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro) o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'obbligo di asseverazione si applica anche al settore dell'assistenza familiare.

L'asseverazione non è richiesta nei seguenti casi:

- quando la domanda è presentata, in nome e per conto dei propri associati, da organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024⁶;
- quando il datore di lavoro è affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti domanda di nulla osta per un lavoratore addetto alla propria assistenza personale.

2.3 Requisito di reddito

Per tutti i settori lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il reddito imponibile (in caso di persona fisica o impresa individuale) o il fatturato (per enti e società) non deve essere inferiore a 30.000 euro annui, come stabilito dalla [circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022](#) e dalla [Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023](#).

Per il reddito delle imprese agricole si rinvia al paragrafo 2.7 della circolare interministeriale.

2.4 Assistenza familiare

In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell'assistenza familiare si ricorda che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (7002,97 euro annuali per il 2025).

Come stabilito dalla [circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022](#) e dalla [Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023](#) "il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l'asseverazione. Si ricorda che la limitazione dell'autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell'invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica, come già indicato nella circolare del [Ministero dell'Interno n. 4623 del 17.11.2020](#). In tali casi, in luogo dell'asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

È possibile inoltrare l'istanza anche da parte di persona singola che faccia parte del nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose,

⁶ La lista delle organizzazioni datoriali è pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-per-le-organizzazioni-datoriali>



convivenze militari, case-famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico. Si ribadisce che anche ai datori di lavoro domestico sono richieste la verifica preventiva di indisponibilità presso i Centri per l'Impiego e, salvo in caso di non autosufficienza, l'asseverazione.

A differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, **per il 2026-2028 la quota di ingresso per l'assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico**. Per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020 (vedi infra).

2.5 Conducenti (Settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio)

Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M. È necessario, a tal fine, il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità. Per un aggiornamento sugli accordi vigenti si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 2.6 della circolare interministeriale.

2.6 Diritto di precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia

I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

La norma prevede una procedura semplificata anche per le Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

È irricevibile la domanda del datore di lavoro:

- che nel precedente triennio **non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno** richiesto (art. 22, comma 2-ter, del T.U.I.);
- nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, **risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna** non definitiva per il predetto reato. Le verifiche relative a tali situazioni saranno effettuate, in sede di istruttoria, dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI).

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. Il suddetto limite non si applica alle domande presentate da:

- organizzazioni datoriali di categoria che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 24-bis del Testo unico sull'immigrazione;
- soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro);
- Agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzate.



Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.

3.1 Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).

3.2 Precompilazione, modulistica e verifica delle dichiarazioni

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa ai sensi dell'art. 24-bis del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro), che intendono presentare domande, possono procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul [Portale ALI](#) in vista dei *click days*.

La precompilazione dei moduli di domanda sarà possibile a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:

- **C-Stag agricolo** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- **C-Stag turistico** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- **B2020** - Nulla osta/comunicazione¹³ al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- **A-bis in quota** – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all'accesso alla precompilazione. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale ALI e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Agid.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo PEC della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all'indirizzo PEC presente nella banca dati INAD.

L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l'utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.

Terminata la fase di precompilazione, a seguire, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, h 24, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:

- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di sei giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;

- di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “*da completare*” allo stato “*da inviare*”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di *click day*.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio.

3.3 CLICK DAY

Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00 delle seguenti date:

- **del 12 gennaio 2026** - ingressi per lavoro subordinato stagionale nel **settore agricolo** (modello C-stag agricolo);
- **del 9 febbraio 2026** - ingressi per lavoro subordinato **stagionale nel settore turistico** (modello C-stag turistico);
- **del 16 febbraio 2026** - ingressi per **lavoro subordinato non stagionale** (modello B2020);
- **del 18 febbraio 2026** - ingressi per **lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare** (modello A-bis).

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Nell’area riservata del Portale ALI, il singolo utente potrà visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>), nell’area riservata, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica e le comunicazioni del SUI, dare riscontro alle richieste dell’amministrazione in fase istruttoria, esprimere la volontà di conferma e gestire la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno.

Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027 ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d’ufficio.

4 ISTRUTTORIA

Per la distribuzione delle quote di ingresso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede, **entro dieci giorni dai rispettivi *click days***, alla ripartizione delle quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale sulla base dei dati relativi alle domande presentate. La assegnazione delle quote avviene, in modalità informatica, per ambito provinciale.

Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.

4.1 Rilascio del nulla osta

Lo **Sportello Unico per l’Immigrazione** provvede al **rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale** entro un termine massimo di **sessanta giorni** dalla **data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso**. Per le **domande di lavoro subordinato stagionale**, il **nulla osta** deve essere rilasciato **entro venti giorni** dalla stessa data di imputazione.



Trascorsi i termini procedurali senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica - al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d'ingresso.

Per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione è **sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** (in collaborazione con AGEA per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l'emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedurali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.

4.2 Conferma della domanda

A seguito degli accertamenti di rito **sulla domanda di visto di ingresso** presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, **il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione** della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell'area riservata del Portale ALI, attraverso la quale **il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma**. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

5 CONTRATTO DI SOGGIORNO E ASSUNZIONE

Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, **il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno**, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. **Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro** sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento nel medesimo termine di **otto giorni deve essere restituito in via telematica**, secondo le nuove funzionalità previste nell'ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso **può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno**; in tal caso, le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.

Come già evidenziato, i Patronati non possono presentare le domande di nulla osta relative alle quote flussi. Abbiamo comunque ritenuto importante fornire alle sedi un riepilogo del DPCM e della circolare interministeriale per garantire informazioni corrette e complete a chi si rivolge ai nostri uffici.

Sottolineiamo, ancora una volta, che l'impianto del decreto flussi non è il canale giusto né per il Paese né per i cittadini stranieri. La soglia di 76.200 ingressi annui per lavoro subordinato resta ampiamente inferiore al



fabbisogno stimato – oltre 300.000 lavoratori l'anno – con il rischio, ormai evidente, di alimentare forme di irregolarità strutturale.

Inoltre, le semplificazioni procedurali introdotte negli ultimi anni – tra automatismi e deleghe di controllo a soggetti privati o associazioni datoriali – hanno prodotto disfunzioni sistemiche nelle procedure, per le cui conseguenze siamo stati spesso chiamati a intervenire in tutela dei lavoratori stranieri.

Come evidenziato dalla campagna *Ero Straniero*, i dati disponibili confermano la scarsa efficacia dei decreti flussi: nel 2024, i visti rilasciati sono stati 24.151, pari al 28,9% dei 83.570 nulla osta al lavoro concessi, e solo il 7,8% delle quote di ingresso stabilite dal Governo si è effettivamente tradotte in permessi di soggiorno.

Il tentativo del 2024 di rafforzare i controlli per le quote 2025, riproposto nel nuovo DPCM, non è sufficiente.

È necessario superare la logica dei decreti flussi e dei contingenti numerici annuali, per costruire canali stabili e trasparenti di ingresso legale ed essere in grado di contrastare le attuali distorsioni del sistema, ridurre l'irregolarità e garantire diritti, sicurezza e dignità a chi lavora nel nostro Paese.

Fraterni saluti.

p. la CGIL Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

p. il Collegio di Presidenza INCA
Sara Palazzoli